



Comune di Dambel



Comune di Cles



Comune di Sanzeno

Gestione Associata
Servizio Segreteria generale
Ufficio distaccato di Dambel

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02/2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DAMBEL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m. e i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18:30** esclusivamente in videoconferenza e in diretta streaming, a seguito di regolari avvisi recapitati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
POLASTRI CARLO	X		
ANDREIS BRUNA		X	
BERTOLINI MICHELE		X	
GALEAZ STEFANO	X		
GIULIANI ENRICO	X		
GIULIANI FEDERICO		X	

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
GIULIANI FRANCESCA	X		
PEDROTTI GABRIELE	X		
PELLEGRINI MARCO	X		
PIGARELLA GIORGIA	X		
VERBER MARCO	X		
ZILLER MASSIMILIANO	X		

Assiste e verbalizza il Vice Segretario comunale dott.ssa Lisa Luchini.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il sottoscritto Genetti Graziano, Responsabile del Servizio economico-finanziario della Gestione associata dei Comuni di Cles, Dambel e Sanzeno, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Genetti Graziano

Dambel, 27.04.2020

La sottoscritta Claudia Scanzoni, Responsabile del Servizio economico-finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, attesta ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, che il presente schema di deliberazione è regolare sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scanzoni Claudia

Dambel, 27.04.2020

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Polastri Carlo, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito dal 1° gennaio 2015 l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) dalle seguenti norme di legge:

- L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015;
- Art. 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo dell’articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011;
- art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015;
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016;
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017;
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 – legge di stabilità provinciale per il 2018 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017;
- L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 (legge di assestamento di bilancio 2018) pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2018;
- L.P. n. 5 del 6 agosto 2019 (legge di assestamento di bilancio 2019) pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 31/Sez. gen. 6 agosto 2019;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l’istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all’abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l’impegno per i Comuni di formalizzare l’approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni così introdotte;

Richiamato in particolare quanto disposto con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, con il quale viene stabilito che anche per il 2020 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi locali sarà quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019, in modo da perseguire una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi locali, sulla base della manovra approvata nel 2016, preservando l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini;

Rilevato che dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350 % e detrazione di € 335,00);

Dato atto che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) circa l’assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, nel 2016 sono esenti e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) che, in alternativa all’assimilazione, consente di stabilire un’aliquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b);

Richiamato il comma 1 dell’art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale dispone che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli art. 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della citata deliberazione, si applica l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che proroga automaticamente le aliquote vigenti;

Precisato che il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n.14, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla L. P. 15 novembre 1993, n, 36, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le delibere adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2020 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Vista la propria deliberazione n. 01 del 23 marzo 2018 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per recepire le novità normative in materia e la disciplina dell'IM.I.S.;

Rilevato che il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto le seguenti agevolazioni il cui minor gettito è posto a carico del bilancio comunale:

- assimilazione ad abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado;
- assimilazione ad abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente in presenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), inclusa la residenza in cohousing per anziani;

- assimilazione ad abitazione principale l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione in presenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. c);

Rilevato che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell'abitazione principali e delle relative pertinenze, nonché per le riduzioni di aliquota disposte all'art. 18 della L..P. 30 dicembre 2015, n.21 si fa carico la Provincia Autonoma di Trento che attribuisce direttamente ai Comuni l'ammontare del minor gettito IMIS riferito alle abitazioni principali ed incrementa lo stanziamento del fondo di solidarietà per quanto concerne invece l'agevolazione per le attività produttive, somme che però in passato per il nostro ente non hanno consentito il recupero della perdita effettiva di gettito;

Ritenuto pertanto di proporre per l'anno d'imposta 2020 le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,350 %	378,00 euro	
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,902 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00.=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00.=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00.=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00.=	0,100%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Associato Tributi ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58, inerente l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22.11.2019 che illustra le norme di cui all'art. 15 bis del D.L. n.34/2019;

Visto il decreto del Sindaco n. 01/2020 in data 07.04.2020, prot. 804;

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori Pedrotti Gabriele e Pigarella Giorgia, constatata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti: n. 9
 voti favorevoli: n. 9
 voti contrari: n. //
 astenuti: n. //

D E L I B E R A

1. di **determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,350 %	378,00 euro	
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse A/1 – A/8 e A/9	0,000 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,902 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00.=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale inferiore o uguale ad euro 50.000,00.=	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie Catastali: D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00.=	0,790 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00.=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00.=	0,100%		1.500,00 euro
Fabbricati ad uso non abitativo: categorie catastali: A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550 %		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

2. di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 c. 4 della L.R. n. 2/2018;
4. di **pubblicare** copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico comunale;
5. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

	IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA <i>Carlo Polastri</i>	
IL CONSIGLIERE DESIGNATO <i>Pellegrini Marco</i>		IL VICESEGRETARIO COMUNALE <i>dott.ssa Lisa Luchini</i>

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2)

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, certifico io sottoscritto ViceSegretario comunale che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata il giorno **28.04.2020** all'albo telematico, ove rimarrà consultabile per n. 10 giorni consecutivi.

Dambel, 28 aprile 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata per l'urgenza *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Dambel, 27 aprile 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini